

Assegnazioni provvisorie e Utilizzazioni Personale Docente, Educativo, IRC e ATA a.s. 2022/2023

L'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha modificato il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, abrogando i vincoli ivi previsti. Pertanto, anche il personale docente immesso in ruolo a partire dal 2020/21 potrà presentare istanza di utilizzazione ed assegnazione provvisoria secondo le prescrizioni previste dal contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 8 luglio 2020. Lo Snals-Confisal ha fatto esplicita richiesta di includere nelle assegnazioni provvisorie anche i docenti di cui all'art.59 del DL n.73/2021 assunti con procedura straordinaria che, altrimenti, resterebbero gli unici a non poter partecipare.

L'area Istanze On Line, per la presentazione delle domande del personale docente, sarà aperta da lunedì 20 giugno 2022 a lunedì 4 luglio 2022.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica avranno la medesima tempistica (20 giugno - 4 luglio) ma dovranno essere presentate avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità e devono essere trasmesse, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA potranno, invece, essere presentate a partire da lunedì 27 giugno 2022 e fino a lunedì 11 luglio 2022 avvalendosi del modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MI e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

La nota, inoltre, precisa che:

- il ricongiungimento al genitore può essere richiesto anche in assenza del requisito della convivenza.
- possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria anche i docenti assunti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;
- possono presentare domanda di assegnazione i Dsga assunti in ruolo dal concorso ordinario;
- può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo anche il personale ATA ex LSU stabilizzato con contratto a tempo pieno. In caso di utilizzo detto personale ha titolo a conteggiare il servizio prestato in qualità di ex LSU come stabilito dalla tabella A dell'allegato E del CCNI sulla mobilità (1 punto per ogni anno di servizio).

➤ ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Le assegnazioni provvisorie sono effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti di potenziamento, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Può produrre domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato; in particolare e grazie all'Intesa sottoscritta il 16 giugno, può produrre domanda di assegnazione provvisoria anche il docente assunto in ruolo con decorrenza 1° settembre 2020 o 1° settembre 2021 (che, ricordiamo, ha, comunque già potuto presentare domanda di mobilità in forza del CCNI sottoscritto dalla Cisl Scuola). N.B.: Nonostante le reiterate richieste delle OO.SS., il Ministero non ha invece consentito la partecipazione alle operazioni di mobilità annuale al personale assunto in base alla procedura dei commi 4-8 dell'art.59 del D.L.73/2021 (assunti da GPS di I fascia). La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata, avendone i motivi, all'interno della provincia, anche nel caso quest'ultima sia ottenuta con il trasferimento per l'a.s.2021/2022.

L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all' articolo 8 del CCNI.

Può partecipare all'assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i motivi di seguito indicati:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore (non è necessaria la convivenza).

Non può essere richiesta assegnazione provvisoria all'interno del comune di titolarità. Nei casi in cui il comune di titolarità sia diviso in più distretti è consentita l'assegnazione provvisoria provinciale solo ai docenti che oltre ad avere uno dei requisiti previsti sono in possesso di una delle precedenza di cui all'art. 8.

Attenzione:



- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda;
- L'età dei figli è riferita al 31 dicembre 2022;
- Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni entro il 31 dicembre 2022;
- In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Inoltre, possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria, avendone i requisiti ed esclusivamente per altra provincia rispetto a quella di titolarità: - i docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai relativi percorsi TFA sul sostegno; - i docenti non specializzati che abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno. Tali assegnazioni avvengono in subordine a quelle del personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle GPS e nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive. I docenti possono chiedere una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti di scuola secondaria.

Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (tale documentazione deve essere precedentemente caricata a sistema attraverso la funzione Altri servizi ---> Gestione allegati).

Il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento. L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, anche nel caso che nel comune vi sia solo una scuola. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Le preferenze nel caso di ricongiungimento al familiare

Per il ricongiungimento al familiare bisognerà esprimere come prima preferenza il comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale) oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. In caso di mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Le preferenze per beneficiare delle precedenza

Si ha diritto alla precedenza purché si esprima come prima preferenza il comune (o distretto sub-comunale) in cui si esercita la precedenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale) in cui si esercita la precedenza è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza. (N.B.: fanno eccezione le precedenza per i non vedenti/emodializzati e la precedenza n. III lettera d) (art. 21 legge 104/92) per le quali non esiste alcun tipo di vincolo.

Assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno per docenti senza titolo

Il personale docente, che ha titolo a richiedere assegnazione provvisoria, purché stia per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle GaE e I/II fascia di istituto.

La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra ed esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali.

Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità avranno priorità, nell'ordine:

- genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g));
- genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l));
- genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m)).

Nota bene:

- a) L'operazione è residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari.
- b) La provincia in cui si darà la disponibilità deve necessariamente coincidere con quella in cui ricorra uno dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 1. c).

LE PRECEDENZE

Le precedenze valide per la mobilità annuale, come indicate nell'art.8 del CCNI, sono identificate dalla numerazione romana dal punto I al punto VIII come di seguito indicato:

- I. Personale con gravi motivi di salute
- II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
- III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- IV. Assistenza
- V. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo
- VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
- VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
- VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017

Le precedenze valide per la mobilità annuale possono essere applicate sia all'utilizzazione che all'assegnazione provvisoria, con qualche eccezione.

Ad eccezione delle precedenze indicate nei punti II), IV), VI), VII) e VIII), le altre (punti I), III), V) sono valide sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie.

Nello specifico, la precedenza del punto II), riguardante i docenti trasferiti d'ufficio negli ultimi otto anni che chiedono il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, può essere applicata soltanto per le utilizzazioni

La precedenza del punto IV) comprende diverse voci distinte dalla lettera g) alla lettera n) e quella inserita nella lettera m), riguardante il docente con figlio di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni, può essere applicata soltanto per le assegnazioni provvisorie interprovinciali

La precedenza del punto VI), riguardante il docente coniuge di militare o di categoria equiparata può essere applicata soltanto per le assegnazioni provvisorie

La precedenza del punto VII), riguardante i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, può essere applicata soltanto per le assegnazioni provvisorie

La precedenza del punto VIII), riguardante i docenti che riprendono servizio al termine dell'aspettativa sindacale, può essere applicata soltanto per le assegnazioni provvisorie.

È possibile usufruire di una sola precedenza.

Il docente che si trova nelle condizioni di poter usufruire di più precedenze, per avere maggiori opportunità di ottenere il movimento richiesto, dovrà dichiarare la precedenza che sarà valutata prima tra quelle in suo possesso.

A parità di precedenza si considera il punteggio e a parità di precedenza e punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

➤ UTILIZZAZIONE

Possono chiederla:

- docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia;
- docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d'ufficio nei 9 anni scolastici precedenti che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione/comune di precedente titolarità;

N.B.: dovranno inserire come prima preferenza la scuola di precedente titolarità. Dopo è possibile indicare, in subordine, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo successivamente. L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

- docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- docenti che, ai sensi del DM n.331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);

- i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
- docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
- insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
- gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;

- docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell'art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- i docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
- il personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione;
- il personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

Punteggi

La Tabella di valutazione è la stessa del CCNI relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte: I. Anzianità di servizio II. Esigenze di famiglia III. Titoli generali

Nota bene:

- a) per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai “trasferimenti d’ufficio” e non a quelli “a domanda”.
- b) a tale punteggio si aggiungerà anche l’anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

Ottimizzazione della cattedra

Il titolare di COE completa l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

EDUCATORI

Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente.

In particolare:

- in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.
- qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso le altre istituzioni educative.
- Il personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni, che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d'intesa tra il Direttore Generale Regionale e l'Ordinario Diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

Chi può presentare domanda:

- I docenti di religione cattolica, nei casi di riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, laddove non sia possibile il completamento dell'orario nella scuola di servizio, sono utilizzati per le ore mancanti nella stessa scuola, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.
- Se sono in servizio su più scuole, per tali ore resteranno a disposizione nella scuola dove si è verificata la riduzione, oppure, nella prima scuola di servizio qualora nella scuola di completamento le ore si esauriscano.
- I docenti di religione cattolica a cui è stata revocata l'idoneità all'insegnamento vengono utilizzati, anche d'ufficio, in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, analogamente a quanto disposto per i docenti in esubero.
- Gli IRC possono anche chiedere l'utilizzazione a domanda per diverso settore formativo purché in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano.
- La valutazione è effettuata in base alle tabelle dei titoli del CCNI 2019/22 posseduti. La graduatoria è formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani.

ATTENZIONE:

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica avranno la medesima tempistica (20 giugno - 4 luglio) ma dovranno essere presentate avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul [sito del MI nella sezione Mobilità](#) (MOD UE – Utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo – Modulo UR1 e Modulo URD per insegnanti di religione) e devono essere trasmesse, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

I criteri di articolazione delle utilizzazioni.

Le utilizzazioni sono effettuate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia, è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al CCNI sulla mobilità per gli aa.ss. 2022/23 – 2024/25. Per il personale privo di titolarità su scuola, in caso di assenza di domanda o in assenza di posti disponibili nelle preferenze scelte, l'utilizzazione avviene d'ufficio. Nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso.

- L'utilizzo negli Uffici Tecnici degli ITP appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata a domanda prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola o in subordine tra i docenti in esubero provinciale tenendo conto del punteggio a loro attribuito.
- Dopo aver coperto tutte le disponibilità, il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, ancora senza sede di servizio, può essere utilizzato, a domanda, nella ex scuola di titolarità per eventuali progetti del PTOF nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all'assorbimento dell'esubero.
- Le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare

PERSONALE ATA

Domanda cartacea dal 27 giugno all'11 luglio

Il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, anche nel caso che nel comune vi sia solo una scuola. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA potranno essere presentate a partire da lunedì 27 giugno 2022 e fino a lunedì 11 luglio 2022 avvalendosi del modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MI e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

Quadro riassuntivo Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie a.s. 2022/2023



Per l'a.s. 2022/23 il personale docente e/o educativo potrà presentare le domande dal 20 giugno al 4 luglio 2022.

Per il personale ATA le domande potranno essere presentate dal 27 giugno 2022 all'11 luglio 2022.

Le operazioni sono normate dal [CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie](#) del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 luglio 2020 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e la cui validità è prorogata per l'anno scolastico 2022-23.

Riportiamo di seguito i format e la modulistica.



Modulo U1 2022

1 Modulo U2 2022

2 Modulo U3 2022

3 Modulo U4 2022

4 Modulo AP1 2022

5 Modulo AP2 2022

6 Modulo AP3 2022

7 Modulo AP4 2022

8 Modulo UE - utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo

9 Modulo UR1 2022

10 Modulo UR2 2022

11 Modulo assegnazione provvisoria FIT 2022-23

12 Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno

13 Autodichiarazione servizio su sostegno